



258/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80431** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parenti (c.f.
PRNLGU61D17H501R),

contro

- **Ministero dell'economia e delle finanze** (c.f.
80207790587), in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Comune di Mentana** (c.f. 02447950581), in persona
del Sindaco *pro tempore*,

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
svolta l'udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, nessuno
è comparso per le parti.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 9 luglio 2024, assegnato a questo giudice il 24 febbraio 2026, la sig.ra XX chiedeva di accertare il proprio diritto al riconoscimento della patologia "discopatia cervicale e lombare con segni di sofferenza neurogena all'arto superiore ed inferiore destri con modica ripercussione funzionale" come dipendente da causa di servizio, con contestuale liquidazione di equo indennizzo, nonché di condannare al pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento dei propri diritti con ogni accessorio di legge.

Rappresentava di essere stata assunta in servizio il 1° dicembre 2005 dal Comune di Mentana e di aver prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2012. In considerazione dello svolgimento di attività stressanti e faticose aveva sviluppato plurime patologie, allegando la relativa certificazione medica. A seguito di ciò, il 4 novembre 2011 presentava domanda per il riconoscimento dell'invalidità dipendente da causa di servizio nonché di equo indennizzo al Comune di Mentana. La commissione medica di verifica, con verbale n. omissis del omissis, le riconosceva

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la patologia "cervicobrachialgia destra e lombalgia destra da protrusioni discali multiple ascrivibili alla tabella A categoria 8". Il Comune di Mentana trasmetteva gli atti al competente Comitato di Verifica per le cause di servizio che stabiliva che l'infermità accertata non era dipendente da causa di servizio". Dopo solleciti e diffide, con determina del 20 marzo 2023 il Comune di Mentana negava il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e negava la liquidazione dell'equo indennizzo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, dell'art. 64, d.p.r. n. 1092/1973 e dell'art. 97 Cost., il difetto di istruttoria, l'illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti.

2. All'udienza dell'8 luglio 2026, come da verbale, nessuno è comparso per le parti.

Il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 155, comma 3, secondo periodo, c.g.c., "il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente,

unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso". In base al successivo comma 5-*bis* "il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della Sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

Nel caso di specie, non risulta depositata agli atti del giudizio la prova dell'avvenuta notificazione alle amministrazioni resistenti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. A ciò si aggiunga che all'odierna udienza non sono comparsi né la ricorrente né le parti resistenti, le quali non risultano costituite in giudizio.

In proposito, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la mancata prova della notifica alle controparti del ricorso e del decreto di fissazione di udienza impedisce radicalmente l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, configurando un'ipotesi di improcedibilità del ricorso (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 51/2020; Sez. giur. Campania, sent. n. 31/2025 e giurisprudenza ivi citata).

Non vi è luogo all'applicazione dell'art. 155, comma 8, c.g.c., in base al quale se la controparte non si costituisce e sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione deve essere fissato con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

decreto un termine perentorio per rinnovare la notificazione, considerato che non vi è stato alcun atto di impulso in tal senso da parte della ricorrente e che, comunque, non essendovi alcuna prova dell'avvio del procedimento notificatorio da parte della ricorrente, deve darsi atto della sussistenza di un'ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 51/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 160/2020).

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
10.07.2026 12:37:54
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03